



COMUNE DI RAVENNA

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

Comune di Ravenna
N. 0182392 26/09/2019
Classif: 6.7



P.G. n. 182392 del 26 SET. 2019

ORDINANZA N. 1575

OGGETTO: Regolamentazione temporanea della circolazione e altre limitazioni di carattere ambientale per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento atmosferico, nel periodo compreso fra il 01 ottobre 2019 e il 31 marzo 2020.

IL SINDACO

Preso atto:

- che l'area geografica della Pianura Padana è interessata da condizioni simili dal punto di vista morfologico e delle condizioni meteo climatiche; è inoltre caratterizzata da alta densità abitativa e da ampia diffusione degli insediamenti produttivi, che determinano una forte mobilità interna con conseguenti frequenti episodi di superamento dei limiti di qualità dell'aria fissati dalla UE;
- che la tutela e il risanamento della qualità dell'aria sono obiettivi di questa amministrazione da attuare attraverso una serie di azioni integrate con l'obiettivo di favorire i sistemi di mobilità meno impattanti e di contenere gli sforamenti delle polveri sottili;
- che nel corso degli anni compresi nel periodo 2005 - 2016 è stato superato nella città di Ravenna, il valore limite di PM₁₀ per la protezione della salute fissato dalla UE e dal decreto 60/02; sono stati infatti rilevati valori superiori a 50 microgrammi/m³ per un numero di giornate superiore a 35;
- che la Direttiva Europea 2008/50/CE sulla qualità dell'aria ambiente pone in capo agli Stati membri l'obbligo di valutare la qualità dell'aria e, di conseguenza, adottare le misure finalizzate a mantenere la qualità laddove è buona e migliorarla negli altri casi;

Considerato che il D.Lgs. n. 155/2010 - Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa:

- prevede che le Regioni adottino un Piano di qualità dell'aria che contenga le misure necessarie ad agire sulle principali sorgenti di emissione, laddove i livelli degli inquinanti superano i valori limite, e le misure necessarie a preservare la migliore qualità dell'aria nelle restanti aree;
- stabilisce che i piani di qualità dell'aria possano individuare criteri per limitare la circolazione dei veicoli a motore e che all'attuazione di tali previsioni provvedano i sindaci o la diversa autorità individuata dalla Regione o dalle Province autonome;
- stabilisce, all'art. 10 comma 4 e art. 11 comma 1 lettere a) ed e) e comma 3, che le Regioni possano prevedere interventi diretti a ridurre il rischio o a limitare la durata del superamento dei valori limite e prevedere, se necessario, interventi finalizzati a limitare oppure a sospendere le attività che contribuiscono all'insorgenza del rischio di superamento dei valori limite, quali la circolazione dei veicoli a motore e l'esercizio degli impianti di cui alla parte quinta, titolo II del D.lgs. 152/2006.

Visto:

- il Piano Aria Integrato Regionale 2020 (nel seguito PAIR 2020), approvato dalla Regione Emilia Romagna con D.A.L. n° 115 dell'11/04/2017, il cui obiettivo è quello di tutelare l'ambiente e la salute dei cittadini e di garantire il rispetto dei valori limite di qualità dell'aria fissati dall'Unione Europea entro il 2020 attraverso limitazioni alla circolazione e specifiche azioni su tutti i settori emissivi;
- che il PAIR 2020 individua un complesso di misure da applicare per il risanamento della qualità dell'aria ed in particolare per la riduzione delle concentrazioni di PM₁₀ del territorio regionale ed inoltre definisce un meccanismo per l'attivazione di misure emergenziali in caso di picchi di inquinamento;

Visti in particolare:

- l'art. 14 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del PAIR 2020 ove si stabiliscono le misure di

- limitazione alla circolazione dei veicoli privati nel centro abitato dei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, da adottare nel periodo autunno-inverno di ogni anno (dal 1° ottobre al 31 marzo dell'anno seguente);
- l'art. 30 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR 2020 relativo alle misure emergenziali da attuare da parte dei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti nel caso di superamenti continuativi del valore limite giornaliero per le polveri sottili PM₁₀ rilevati dalle stazioni di monitoraggio della qualità dell'aria collocate nel territorio della provincia di appartenenza;
 - il punto 1.d) della Delibera di Giunta Regionale 1412 del 25/09/2017, nel quale sono definite le misure emergenziali aggiuntive rispetto al PAIR 2020, da adottare in caso di superamento continuativo del valore limite giornaliero del parametro PM₁₀;

Verificato:

- che la popolazione residente nel Comune di Ravenna al 31/12/2016 è pari a circa 159.057 abitanti;
- che il Comune di Ravenna è pertanto tenuto all'attuazione dei provvedimenti individuati dagli art. 14 e 30 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR 2020 e al punto 1.d) della Delibera di Giunta Regionale 1412/2017;

Preso atto:

- della procedura d'infrazione aperta dalla Commissione Europea a carico dello Stato Italiano per il superamento dei limiti di legge per le polveri PM₁₀ e gli ossidi di azoto (NO_x);
- degli sforamenti del numero massimo di superamenti del valore limite giornaliero di PM₁₀ a Ravenna;
- che l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ritiene che le polveri fini siano tra le cause dirette del tumore al polmone;

Ritenuto opportuno:

nel caso in cui si verificassero condizioni critiche di inquinamento dell'aria, adottare gli opportuni provvedimenti previsti all'art. 182, comma 6-bis, del D.Lgs 152/06 (Testo unico in materia Ambientale), finalizzati a vietare l'attività di abbruciamento all'aperto dei materiali vegetali (di cui all'art. 185, c. 1, lett. F), effettuata nel luogo di produzione, in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare potenziali situazioni di pericolo per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM₁₀);

Richiamati:

- l'art. 13 della Legge n. 833 del 23/12/1978 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale";
- gli art. 1 - 5 - 7 del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 "Nuovo codice della Strada" e successive modifiche e integrazioni;
- l'art. 157 del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 "Nuovo codice della Strada" e successive modifiche e integrazioni che stabilisce il divieto di mantenere acceso il motore quando il veicolo è in sosta;
- l'art. 50 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", e successive modifiche e integrazioni;
- la Legge n. 689 del 24/11/1981;
- l'art. 182, comma 6-bis, del D.Lgs 152/06 "Testo unico in materia Ambientale";
- il D.P.R. n.74/2013;
- Il DM Ambiente n. 186 del 7 novembre 2017;

Visto inoltre:

- il "Nuovo Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino Padano" siglato il 09/06/2017 tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto in cui, all'art. 3) p.to o), si stabilisce di applicare modalità comuni di individuazione e contrasto delle situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti atmosferici, con particolare riferimento al PM₁₀;
- che l'accordo di cui sopra stabilisce l'attivazione di misure temporanee omogenee nelle quattro Regioni del Bacino Padano al verificarsi di condizioni di accumulo e aumento delle concentrazioni di PM₁₀ correlate all'instaurarsi di condizioni meteo sfavorevoli alla dispersione degli inquinanti;
- che il meccanismo di attivazione delle misure di cui sopra prevede due livelli di allerta;

Dato atto che:

- dovranno essere applicate le misure di limitazione alla circolazione previste dal PAIR2020, con il quale la Regione Emilia-Romagna mette in campo le misure necessarie a rientrare nei valori limite degli inquinanti atmosferici, fissati dall'Unione Europea entro il 2020;

- secondo le indicazioni del PAIR 2020 le limitazioni alla circolazione troveranno applicazione anche quest'anno nei centri abitati nel periodo dal 01 ottobre 2019 fino al 31 marzo 2020, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle 18:30, oltre che nelle domeniche ecologiche e all'adozione di misure emergenziali;

Vista:

La Legge regionale 22 ottobre 2018, n.14 "Attuazione della sessione europea regionale 2018 - abrogazioni e modifiche di leggi, regolamenti e singole disposizioni normative regionali" e l'art. 40 della stessa "Disposizioni in materia di qualità dell'aria" che recita:

1. Le limitazioni strutturali alla circolazione dei veicoli diesel euro 4 previste dalle disposizioni normative regionali in materia di tutela della qualità dell'aria trovano applicazione dal 1° ottobre 2020;
2. Le misure emergenziali di secondo livello previste dalle normative regionali in materia di tutela della qualità dell'aria in caso di superamento del valore limite giornaliero di PM₁₀ trovano applicazione dopo tre giorni di superamento continuativo.
3. Le limitazioni alla circolazione dei veicoli previste dalle normative regionali in materia di tutela della qualità dell'aria per le domeniche ecologiche trovano applicazione almeno due domeniche al mese.

Visti:

gli art. 1 - 5 - 7 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni ed integrazioni;

ORDINA

- 1) **La limitazione della circolazione ai veicoli a motore nel periodo compreso fra il 01 ottobre 2019 e il 31 marzo 2020 compreso, sulla porzione del centro abitato di "Ravenna" come da allegata planimetria (All. A), che costituisce parte integrante del presente provvedimento, e come di seguito indicato:**

AREA 1: Strade perimetrali all'area interessata dai provvedimenti, queste ultime escluse dagli stessi:

Via Faentina (tratto Via G. Fuschini - Rotonda Spagna), Rotonda Spagna, Viale S. Allende, Rotonda Andorra, Viale G. Saragat, Rotonda Portogallo, Rotonda Olanda, Via Fiume Montone Abbandonato (tratto Rotonda Olanda - Via A. Missiroli), Via A. Missiroli, Viale V. Randi (tratto SS. 16 Adriatica - Via A. Missiroli), Rotonda Lussemburgo, Viale L. B. Alberti, Rotonda Croazia, Rotonda Slovenia, Viale G. Galilei (tratto Rotonda Slovenia - Rotonda Gran Bretagna), Rotonda Gran Bretagna, Viale Europa, Rotonda Germania, Rotonda Francia, Via Destra Canale Molinetto (tratto ingresso al parcheggio del Pala de André - Rotonda Francia), Rotonda Danimarca, Via Trieste (tratto ingresso al parcheggio del Pala de André - Rotonda Danimarca), Rotonda Finlandia, Via A. Monti, Rotonda Belgio, Via della Chimica, Rotonda Montecarlo, Viale E. Mattei, Rotonda dei Mosaicisti, Rotonda Svezia, Via Fosso Dimiglio, Via S. Alberto (tratto Linea ferroviaria Ravenna-Ferrara - Via Fosso Dimiglio), Via Naviglio, Via Rotta (tratto Linea ferroviaria Ravenna-Ferrara - Via Naviglio), Via Canalazzo (tratto Linea ferroviaria Ravenna-Bologna - Via Naviglio), Rotonda Polonia, Via G. Fuschini e Rotonda Malta.

AREA 2: Strade perimetrali all'area interessata dai provvedimenti, queste ultime escluse dagli stessi:

Rotonda Portogallo, Viale G. Saragat, Rotonda Olanda, Viale S. Pertini, Rotonda Lussemburgo, Viale V. Randi (nel tratto compreso fra Rotonda Lussemburgo e la SS. 16 Adriatica), SS. 16 Adriatica (nel tratto compreso fra Viale V. Randi e Via G. Savini) e Via G. Savini (nel tratto compreso fra la SS. 16 Adriatica e Rotonda Portogallo).

AREA 3: Strade perimetrali all'area interessata dai provvedimenti, queste ultime escluse dagli stessi:

Rotonda Lussemburgo, Viale L. B. Alberti (nel tratto compreso fra Rotonda Lussemburgo e Via L. Quaroni), Via L. Quaroni (nel tratto compreso fra Viale L. B. Alberti e Rotonda Ungheria), Rotonda Ungheria, Via L. Quaroni (nel tratto compreso fra Rotonda Ungheria e la SS. 16 Adriatica), SS. 16 Adriatica (nel tratto compreso fra Via L. Quaroni e Viale V. Randi) e Viale V. Randi (nel tratto compreso fra la SS. 16 Adriatica e Rotonda Lussemburgo).

AREA 4: Strade perimetrali all'area interessata dai provvedimenti, queste ultime escluse dagli stessi:

Viale L. B. Alberti (nel tratto compreso fra Via L. Quaroni e Via Ravegnana), Via Ravegnana (nel tratto compreso fra Viale L. B. Alberti e Via Argine Sinistro Montone), Via Argine Sinistro Montone (nel tratto compreso fra Via Ravegnana e la SS. 16 Adriatica), SS. 16 Adriatica (nel tratto compreso fra Via Argine Sinistro Montone e Via L. Quaroni), Via L. Quaroni (nel tratto compreso fra la SS. 16

Adriatica e Rotonda Ungheria), Rotonda Ungheria e Via L. Quaroni (nel tratto compreso fra Rotonda Ungheria e Viale L. B. Alberti).

AREA 5: Strade perimetrali all'area interessata dai provvedimenti, queste ultime escluse dagli stessi:

Viale L. B. Alberti (nel tratto compreso fra Via Ravegnana e Rotonda Croazia), Rotonda Croazia, Viale L. B. Alberti (nel tratto compreso fra Rotonda Croazia e Rotonda Slovenia), Rotonda Slovenia, Viale G. Galilei (nel tratto compreso fra Rotonda Slovenia e Rotonda Gran Bretagna), Rotonda Gran Bretagna, Via Romea (nel tratto compreso fra Rotonda Gran Bretagna e Via Argine Sinistro Montone), Via Argine Sinistro Montone (nel tratto compreso fra Via Romea e Via Ravegnana) e Via Ravegnana (nel tratto compreso fra Via Argine Sinistro Montone e Viale L. B. Alberti).

E inoltre in:

Via Lago di Garda, Via Lago di Bolsena, Via Lago di Ledro e Via Tramazzo.

Divieto di transito dal 01 ottobre 2019 fino al 31 marzo 2020 compreso (eccetto festivi), dal lunedì al venerdì dalle 08:30 alle 18:30 e in occasione delle "Domeniche Ecologiche" previste il 06/10/2019, 20/10/2019, 17/11/2019, 24/11/2019, 12/01/2020, 19/01/2020, 02/02/2020, 16/02/2020, 01/03/2020 e 15/03/2020:

- a) ai veicoli a benzina precedenti all'Euro 2;
- c) ai veicoli diesel precedenti all'Euro 4;
- e) ai ciclomotori e ai motocicli precedenti alla normativa Euro 1.

DISPONE INOLTRE

2) Che dal 01 ottobre 2019 fino al 31 marzo 2020, in tutto il territorio comunale, nelle unità immobiliari comunque classificate (da E1 a E8) dotate di riscaldamento multi combustibile, sia vietato utilizzare biomasse (legna, pellet, cippato, altro):

- nei generatori di calore di cui all'art. 1 comma 3 Decreto del Ministero dell'Ambiente 7 novembre 2017 n. 186 Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide, **dotati di classe di qualità inferiore alle 3 stelle**, così come specificata nell'Allegato 1, punto 1, Tabella 1 al DM sopra citato;
- nei focolari aperti o che possono funzionare aperti.

3) Nei generatori di calore funzionanti a pellet per i quali non vige il divieto di cui sopra (cioè certificati almeno 3 stelle), è fatto comunque obbligo di utilizzare pellet che sia stato certificato, da un Organismo di certificazione accreditato, conforme alla Classe A1 della norma UNI EN ISO 17855-2 2014.

ORDINA INFINE

L'ADOZIONE DI MISURE EMERGENZIALI CON LE MODALITA' DI SEGUITO RIPORTATE:

4) Dal 01 ottobre 2019 fino al 31/03/2020, qualora il bollettino di verifica emesso da ARPAE nelle giornate di lunedì e giovedì dovesse evidenziare, per l'ambito territoriale dell'area di Ravenna, il superamento del valore limite giornaliero di PM₁₀ per i 3 giorni precedenti e consecutivi, entrano automaticamente in vigore, senza necessità di adottare specifici provvedimenti e fino ad avvenuto rientro nei limiti del valore di PM₁₀, le misure emergenziali di seguito indicate:

- 4.1 oltre alle misure di limitazione della circolazione già in vigore dal lunedì al venerdì, divieto di transito anche ai veicoli diesel precedenti all'Euro 5;
- 4.2 divieto di sosta con motore acceso per tutti i veicoli;
- 4.3 nell'area indicata in Allegato A, è disposto il potenziamento dei controlli sui veicoli circolanti in base alle limitazioni della circolazione in vigore;
- 4.4 divieto di utilizzo, in tutto il territorio comunale, di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa nelle unità immobiliari comunque classificate (da E1 a E8), in presenza di impianto di riscaldamento alternativo, aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe **4 stelle** in base alla classificazione ambientale introdotta dal DM n. 186 del 7 novembre 2017;

4.5 in tutto il territorio comunale, **la temperatura negli ambienti di vita riscaldati non deve superare** i seguenti valori massimi:

- **19°C (+ 2°C di tolleranza)** negli edifici adibiti a residenza ed assimilabili (E1), a uffici ed assimilabili (E2), ad attività ricreative e di culto ed assimilabili (E4), ad attività commerciali ed assimilabili (E5), ad attività sportive (E6);
- **17°C (+ 2°C di tolleranza)** nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali ed assimilabili (E8);

sono esclusi dalle limitazioni di cui sopra ospedali, cliniche e case di cura ed assimilabili (E3) edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli ed assimilabili (E7);

4.6 in tutto il territorio comunale, **sono vietate tutte le combustioni all'aperto** (falò, barbecue ...) comprese le operazioni di bruciatura di sterpaglie, residui di potatura, simili e scarti vegetali di origine agricola ai sensi dell'art. 182, comma 6 bis, del D.Lgs. 152/2006;

4.7 in tutto il territorio comunale è disposto il **divieto di spandimento dei liquami zootecnici** e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe;

4.8 sono escluse dalle limitazioni di cui al precedente comma 4.7 le tecniche di spandimento con interrimento immediato dei liquami e con iniezione diretta al suolo.

Dell'attivazione dei tali misure emergenziali sarà data notizia alla cittadinanza attraverso gli organi di informazione e pubblici avvisi.

TUTTI I PROVVEDIMENTI DI LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE DI CUI ALLA PRESENTE ORDINANZA NON SI APPLICANO AI SEGUENTI VEICOLI:

- autoveicoli alimentati a gas metano o GPL;
- autoveicoli con almeno 3 persone a bordo (car pooling) se omologati a 4 o più posti, e con almeno 2 persone, se omologati a 2 o 3 posti;
- autoveicoli elettrici e ibridi;
- ciclomotori e motocicli elettrici;
- autoveicoli per trasporti specifici e per uso speciale, così come definiti dall'articolo 54 del codice della strada e altri veicoli ad uso speciale.

Autoveicoli per trasporti specifici e per uso speciale di cui all'articolo 54 del Codice della Strada

I. Sono classificati, ai sensi dell'articolo 54, comma 2, del Codice, autoveicoli dotati di una delle seguenti carrozzerie permanentemente installate:

- a. furgone isotermico, o coibentato, con o senza gruppo refrigerante, riconosciuto idoneo per il trasporto di derrate in regime di temperatura controllata;
- b. carrozzeria idonea per il carico, la compattazione, il trasporto e lo scarico di rifiuti solidi urbani;
- c. cisterne per il trasporto di liquidi o liquami;
- d. cisterna, o contenitore appositamente attrezzato, per il trasporto di materiali sfusi o pulvirulenti;
- e. telai attrezzati con dispositivi di ancoraggio per il trasporto di containers o casse mobili di tipo unificato;
- f. telai con selle per il trasporto di coils;
- g. betoniere;
- h. carrozzerie destinate al trasporto di persone in particolari condizioni e distinte da una particolare attrezzatura idonea a tale scopo;
- i. carrozzerie particolarmente attrezzate per il trasporto di materie classificate pericolose ai sensi dell'ADR o di normative comunitarie in proposito;
- j. carrozzerie speciali, a guide carrabili e rampe di carico, idonee esclusivamente al trasporto di veicoli;
- k. carrozzerie, anche ad altezza variabile, per il trasporto esclusivo di animali vivi;
- l. furgoni blindati per il trasporto valori;
- m. altre carrozzerie riconosciute idonee per i trasporti specifici dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.

II. Sono classificati, ai sensi dell'articolo 54, comma 2, del Codice, per uso speciale i seguenti autoveicoli:

- a. trattrici stradali;
- b. autopazzatrici;

- c. autospazzaneve;
- d. autopompe;
- e. autoinnaffiatrici;
- f. autoveicoli attrezzi;
- g. autoveicoli scala ed autoveicoli per riparazione linee elettriche;
- h. autoveicoli gru;
- i. autoveicoli per il soccorso stradale;
- j. autoveicoli con pedana o cestello elevabile;
- k. autosgranatrici;
- l. autotrebbratrici;
- m. autoambulanze;
- n. auto funebri;
- o. autofurgoni carrozzati per trasporto di detenuti;
- p. autoveicoli per disinfezioni;
- q. auto pubblicitarie e per mostre pubblicitarie purché provviste di carrozzeria apposita che non consenta altri usi e nelle quali le cose trasportate non abbandonino mai il veicolo;
- r. autoveicoli per radio, televisione, cinema;
- s. autoveicoli adibiti a spettacoli viaggianti;
- t. autoveicoli attrezzati ad ambulatori mobili;
- u. autocappella;
- v. auto attrezzate per irrorare i campi;
- w. autosaldatrici;
- x. auto con installazioni telegrafiche;
- y. autoscavatrici;
- z. autoperforatrici;
- aa. autosega;
- bb. autoveicoli attrezzati con gruppi elettrogeni;
- cc. autopompe per calcestruzzo;
- dd. autoveicoli per uso abitazione;
- ee. autoveicoli per uso ufficio;
- ff. autoveicoli per uso officina;
- gg. autoveicoli per uso negozio;
- hh. autoveicoli attrezzati a laboratori mobili o con apparecchiature mobili di rilevamento;
- ii. altri autoveicoli dotati di attrezzature riconosciute idonee per l'uso speciale dal ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.

Sono inoltre esclusi dalle limitazioni, i seguenti veicoli:

- 1) veicoli di emergenza e di soccorso, compreso il soccorso stradale e la pubblica sicurezza, veicoli in servizio pubblico, appartenenti ad Aziende che effettuano interventi urgenti e di manutenzione sui servizi essenziali (esempio gas, acqua, energia elettrica, telefonia) e veicoli attrezzati per il pronto intervento e la manutenzione di impianti elettrici, idraulici, termici, della sicurezza e tecnologici in genere, per interventi di accessibilità all'abitazione;
- 2) veicoli di turnisti e di operatori in servizio di reperibilità muniti di certificazione del datore di lavoro;
- 3) veicoli appartenenti ad istituti di vigilanza e veicoli utilizzati dagli Ufficiali Giudiziari in servizio;
- 4) veicoli per trasporto persone immatricolate per trasporto pubblico (taxi, noleggio con conducente con auto e/o autobus, autobus di linea, scuolabus, ecc.);
- 5) veicoli a servizio di persone invalide provvisti di contrassegno "H" (handicap);
- 6) veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di malattie gravi (o per visite e trattamenti sanitari programmati) in grado di esibire la relativa certificazione medica e attestato di prenotazione della prestazione sanitaria e veicoli utilizzati per il trasporto di persone dimesse da strutture ospedaliere muniti di apposito certificato;
- 7) veicoli di paramedici e assistenti domiciliari in servizio di assistenza domiciliare con attestazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata di appartenenza, veicoli di medici/veterinari in visita domiciliare urgente muniti di contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
- 8) veicoli adibiti al trasporto di prodotti deperibili, farmaci e prodotti per uso medico (gas terapeutici, ecc.);
- 9) veicoli adibiti al trasporto di stampa periodica;
- 10) veicoli di autoscuole muniti di logo identificativo, durante lo svolgimento delle esercitazioni di guida (almeno due persone a bordo);

- 11) veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all'art. 60 del Nuovo Codice della Strada, iscritti in uno dei seguenti registri: ASI, StoricoLancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, limitatamente alle manifestazioni organizzate;
- 12) veicoli utilizzati dai donatori di sangue nella sola giornata del prelievo per il tempo strettamente necessario da/per la struttura adibita al prelievo;
- 13) veicoli diretti agli istituti scolastici per l'accompagnamento, in entrata ed uscita, degli alunni di asili nido, scuole materne, elementari e medie inferiori, muniti di attestato di frequenza o autocertificazione indicante l'orario di entrata e di uscita, limitatamente ai 30 minuti prima e dopo tale orario;
- 14) veicoli appartenenti a persone il cui ISEE sia inferiore alla soglia di 14'000 Euro, non possessori di veicoli esclusi dalle limitazioni, nel limite di un veicolo ogni nucleo familiare, e regolarmente immatricolati e assicurati, e muniti di autocertificazione;
- 15) carri funebri e veicoli al seguito;
- 16) veicoli diretti alla revisione purché muniti di documentazione che attesti la prenotazione;
- 17) veicoli al servizio delle manifestazioni regolarmente autorizzate e veicoli di operatori economici che accedono o escono dai posteggi dei mercati settimanali o delle fiere autorizzate dall'Amministrazione comunale;
- 18) veicoli a servizio di persone soggiornanti presso le strutture di tipo alberghiero site nelle aree delimitate, esclusivamente per arrivare/partire dalla struttura medesima, dotati di prenotazione, oppure facendo pervenire al Corpo di Polizia Municipale, nei dieci giorni successivi, apposita attestazione vistata dalla struttura ricettiva, ovvero copia della fattura in cui risultino intestatario e targa del veicolo rilasciata dalla suddetta struttura, a condizione che la stessa sia situata all'interno del Comune di Ravenna;
- 19) autocarri di categoria N2 e N3 (autocarri aventi massa massima superiore a 3,5 tonnellate) limitatamente al transito dalla sede operativa dell'impresa titolare del mezzo alla viabilità esclusa dai divieti e viceversa;
- 20) veicoli in servizio di smaltimento rifiuti ed a tutela igienico ambientale, veicoli adibiti allo spurgo di pozzi neri o condotti fognari;
- 21) veicoli che trasportano attrezzature e merci per il rifornimento di ospedali, scuole, mense e cantieri.
- 22) veicoli a servizio del recapito/raccolta postale ed assimilati, come attesto dall'Ente o dalla Ditta che esercita il servizio;

Si precisa infine che sono confermati i provvedimenti relativi alla Zona a Traffico Limitato

Per consentire l'attività di controllo degli organi addetti alla vigilanza è fatto obbligo di esporre in modo ben visibile i contrassegni e di esibire, su richiesta, agli organi addetti alla vigilanza, le certificazioni indicate ai punti precedenti.

L'inosservanza delle prescrizioni relative alle limitazioni della circolazione di cui alla presente ordinanza è punita con sanzione amministrativa secondo i principi fissati in via generale dalla Legge n. 689/81 mediante pagamento della somma prevista dall'Art. 7 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni.

L'inosservanza alle prescrizioni di cui ai precedenti punti 3, 4.4, 4.5, 4.6 e 4.7 è punita ai sensi dell'Art. 7bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (TUEL) con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00 e il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente l'attività non consentita.

Il Servizio Mobilità e Viabilità disporrà in loco regolamentare segnaletica, in ottemperanza a quanto prescritto dal vigente Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione.

I trasgressori saranno sanzionati a termine di legge.

IL SINDACO
(firmato digitalmente)



Comune di Ravenna
Area Infrastrutture Civili
Servizio Mobilità e Viabilità

PROVEDIMENTI DI LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE

Disposizioni derivanti
dal Piano Aria
Integrato Regionale
(PAIR 2020)

LIMITAZIONI
DELLA CIRCOLAZIONE
dal 1 ottobre al 31 marzo

— Percorsi consentiti

Zona soggetta
a restrizioni
della circolazione

Zona a traffico limitato

